

Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2026, n. 4-2697

**Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013. Legge regionale n. 1/2019. Legge regionale n. 63/1978, articolo 50. Disposizioni, per l'anno 2026, per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati. Spesa regionale complessiva di euro 1.850.000,00.**



Seduta N° 168

Adunanza 22 GIUGNO 2026

Il giorno 22 del mese di giugno duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità telematica, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Marina CHIARELLI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

#### **DGR 4-2697/2026/XII**

#### **OGGETTO:**

Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 1408/2013. Legge regionale n. 1/2019. Legge regionale n. 63/1978, articolo 50. Disposizioni, per l'anno 2026, per la concessione di contributi a copertura degli interessi su prestiti a breve termine contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati. Spesa regionale complessiva di euro 1.850.000,00.

A relazione di: (Bongioanni), Marrone

Premesso che l'articolo 6 della legge regionale n. 1/2019 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale", come modificato della legge regionale n. 3/2023 (articolo 9), in particolare, sancisce che:

al comma 1, nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFER), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della Commissione consiliare competente, approva un programma pluriennale, con aggiornamento previsto su base triennale, comunque non oltre i cinque anni, degli interventi;

al comma 3, lettera e), nel Programma regionale degli interventi rientrano quelli elencati nell'allegato B, nonché ogni altro intervento previsto dalla medesima legge;

al comma 3-bis, il Programma è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro tecnico ed economico regionale, su base triennale, comunque non oltre i cinque anni, con le stesse procedure previste dal comma 1.

Richiamato che:

il sopra citato allegato B, alla lettera gg), riporta, quale intervento da attivare, il credito a breve e medio termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati;

ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della succitata legge regionale n. 1/2019, la Giunta regionale con deliberazione definisce le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3,

lettera e);

il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che gli atti emanati per l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Premesso, inoltre, che:

fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui al sopra citato l'articolo 6 resta in vigore la legge regionale n. 63/1978, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 109, comma 5, e dell'articolo 110, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2019;

l'articolo 50 della legge regionale n. 63/1978 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" disciplina la concessione di contributi, a favore degli imprenditori agricoli singoli o associati e delle cooperative agricole, per gli interessi su prestiti di conduzione aventi la durata massima di un anno, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Richiamato che:

il regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo, è stato modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, il quale ne ha prorogato la validità ed applicazione fino al 31 dicembre 2027, e dal regolamento (UE) n. 2024/3118, il quale ha stabilito che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare 50.000,00 euro nell'arco di tre anni;

il regolamento (UE) 2023/2831 detta norme sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativo agli aiuti de minimis.

Ritenuto opportuno dare continuità, nelle more dell'approvazione del Programma annuale degli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2019, agli interventi per il sostegno al credito a breve termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati, per l'anno 2026, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 50 della legge regionale n. 63/1978 e dell'articolo 109, comma 5 e dell'articolo 110, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 1/2019.

Dato atto che il suddetto Settore e le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche, nell'incontro svoltosi il 11 marzo 2024, il cui esito è conservato agli atti del Settore, hanno concordato, al fine di evitare distorsioni e problemi per il rinnovo di prestiti in essere e per non incorrere in errori di valutazione dei costi, dovuti ad oscillazioni anomale nel corso dell'anno precedente, di non modificare gli importi ettaro/coltura (e per UBA) da riconoscere per il calcolo del prestito massimo concedibile ad imprese singole o con meno di cinque imprenditori agricoli e di rivedere ogni 5 anni la tabella dei costi di produzione e, solo qualora lo scostamento nell'anno dell'indice generale dell'agricoltura rilevato da ISMEA fosse superiore al 15%, rivedere la tabella per l'anno in corso.

Sentite per via telematica in data 22 maggio 2026 le associazioni di rappresentanza riconosciute e maggiormente rappresentative in ambito agricolo.

Dato atto che, dalle verifiche effettuate dal citato Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile" ed in esito alla suddetta interlocuzione:

- sussistono le condizioni per mantenere invariati i costi di produzione e per prevedere, come per l'anno 2025, di adottare quale percentuale di contribuzione pubblica a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati le seguenti percentuali di contribuzione negli interessi:
- 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina,
- 2,5% per imprese ubicate in zona di montagna;
- con riferimento al Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, annualità 2022-2023-2024-2025, si sono rese disponibili risorse finanziarie per un importo complessivo pari ad euro 821.337,76, accertate con la determinazione

dirigenziale n. 394/A1707D/2026 del 10 aprile 2026, che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/10734, Impegno n. 2023/14083, Impegno n. 2023/14088, Impegno n. 2024/29102, Impegno n. 2025/23452.

Dato atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 1.850.000,00 trova copertura:

- per euro 821.337,76 con le risorse rese disponibili relativamente al Programma regionale per la concessione di contributi negli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale, annualità 2022-2023-2024-2025, accertate con la D.D. n. 394/A1707D/2026 del 10 aprile 2026, che trovano copertura finanziaria con l'Impegno n. 2022/10734 (liquidato con l'atto contabile di liquidazione n. 2022/7651 e trasferito con l'ordinativo di pagamento n. 2022/33349 ad ARPEA), Impegno n. 2023/14083 (liquidato con l'atto contabile di liquidazione n. 2023/10555 e trasferito con l'ordinativo di pagamento n. 2025/8335 ad ARPEA), Impegno n. 2023/14088 (liquidato con l'atto contabile di liquidazione n. 2023/13834 e trasferito con l'ordinativo di pagamento n. 2025/8333 ad ARPEA), Impegno n. 2024/29102 (liquidato con l'atto contabile di liquidazione n. 2024/17050 e trasferito con l'ordinativo di pagamento n. 2025/23748 ad ARPEA), Impegno n. 2025/23452 (liquidato con l'atto contabile di liquidazione n. 2025/12699 ad ARPEA);
- per euro 1.028.662,24 nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo di spesa 268646 (Missione 16, Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Dato atto che le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono concesse nel rispetto del "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 e del Regolamento (CE) n. 1408/2013 così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 e dal regolamento (UE) n. 2024/3118 della Commissione e non devono essere a questa preventivamente notificate, purché soddisfino le condizioni stabilite dai predetti regolamenti.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro 1.307.182,18 sono esclusivamente quelli sopra riportati. Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Visti:

il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028",

la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;

il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

*delibera*

- di disporre, ai sensi della legge regionale n. 63/1978 e per il combinato disposto dell'articolo 109,

comma 5, e dell'articolo 110, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 1/2019, di dare continuità agli interventi per il sostegno al credito a breve termine in favore di imprenditori agricoli singoli ed associati, per l'anno 2026, ai sensi dell'articolo 50 della citata legge regionale n. 63/1978, approvando i criteri di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, e destinando per tali finalità complessivi euro 1.850.000,00;

- che il presente provvedimento per l'onere pari ad euro 1.850.000,00, trova copertura finanziaria:

- per euro 821.337,76 con le risorse resesi disponibili e accertate con la D.D. n. 394/A1707D/2026 del 10 aprile 2026, che trovano copertura finanziaria come in premessa puntualmente rappresentato;
- per euro 1.028.662,24 nei limiti dello stanziamento di spesa iscritto, in termini di competenza, sul capitolo di spesa 268646 (Missione 16, Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026;

- di stabilire che le risorse finanziarie che si rendessero disponibili al termine del processo istruttorio delle domande di cui agli interventi per il sostegno al credito agrario di conduzione, saranno destinate a finanziare le eventuali domande ritenute ammissibili, ma non finanziabili per esaurimento della suddetta dotazione finanziaria;

- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile", l'adozione dei provvedimenti e degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-2697-2026-All\_1-AllegatoA\_Conduzione2026.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup>L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Legge regionale 1/2019. Legge regionale 63/1978, articolo 50. Reg. (UE) n. 2023/2831. Reg. (UE) n. 1408/2013. Criteri, per l'anno 2026, per la concessione di contributi regionali a copertura degli interessi su prestiti a breve termine (della durata massima di 12 mesi) contratti da imprenditori agricoli singoli ed associati.**

## **CRITERI**

1. possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa nel territorio della Regione Piemonte condotte da imprenditori agricoli singoli o da altre forme associate in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di regolarità contributiva, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale;
2. per le piccole e medie imprese (PMI) condotte da imprenditori agricoli singoli, società semplici e altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli, l'importo del prestito di conduzione ammissibile a finanziamento dovrà essere compreso tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 80.000,00; per le cooperative agricole e per le forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, la spesa massima ammissibile a finanziamento è calcolata con riferimento ed in proporzione alle effettive esigenze finanziarie rilevate dal bilancio d'esercizio;
3. per cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte sui prestiti per la conduzione aziendale, per il 2026, è pari rispettivamente al 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e al 2,5% per quelle ubicate in zona di montagna;
4. per imprenditori agricoli singoli, società semplici e altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte sui prestiti per la conduzione aziendale, per il 2026, è pari rispettivamente al 2% per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina e al 2,5% per quelle ubicate in zona di montagna;
5. nel rispetto del principio di economicità e razionalità dell'attività della Pubblica Amministrazione, il contributo minimo liquidabile è stabilito in euro 12,00;
6. per gli interventi a favore di imprenditori agricoli singoli, società semplici e altre forme associate composte da meno di cinque imprenditori agricoli, saranno applicate le seguenti priorità:
  - beneficiari dei prestiti di conduzione ammessi a finanziamento con il bando 2025, al fine di evitare eventuali criticità legate al rimborso dei prestiti in scadenza;
  - giovani agricoltori insediati da non più di cinque anni in qualità di capo dell'azienda, che siano risultati ammissibili al premio di insediamento di cui all'Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2022 o all'Intervento SRE01 del CSR 2023-2027;
  - ordine cronologico di presentazione delle domande;
7. per gli interventi a favore di cooperative agricole ed altre forme associate composte da almeno cinque imprenditori agricoli, la priorità sarà determinata esclusivamente dall'ordine cronologico di presentazione delle domande.

## **PROCEDIMENTO E ISTRUZIONI OPERATIVE**

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore “Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile” della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, cui spetta, in particolare, l’approvazione dei bandi, la definizione dei termini di apertura e chiusura delle domande e delle istruzioni operative, nel rispetto della DGR n. 5-2348 del 16 marzo 2026, di individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della medesima Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

## **DE MINIMIS**

Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 e del Regolamento (CE) n. 1408/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 e dal Reg. (UE) n. 2024/3118 della Commissione e non devono essere preventivamente notificate alla U.E., purché soddisfino le condizioni stabilite dai predetti regolamenti.